

Ciò premesso, fra i convenuti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, disciplina l'esercizio da parte dei Comuni convenzionati delle azioni previste dall'art. 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che dispone: *“Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022”*.

Tali azioni, compresa l'adozione di tutte le misure e provvedimenti che verranno delineati o richiesti con i successivi atti di indirizzo dagli organi governativi competenti, sono finalizzate alla gestione associata di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale - annualità 2022.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione esplicherà i propri effetti fino alla conclusione di ogni procedimento afferente agli interventi di cui all'art. 1 e non necessiterà di alcun provvedimento di rinnovo o proroga, anche per gli esercizi successivi a quello in cui è stata approvata dai Comuni convenzionati.

La convenzione si scioglierà automaticamente nel caso in cui i progetti presentati non siano approvati e finanziati.

Art. 3 - Delega delle funzioni

I Comuni convenzionati nominano il Comune di Ottana capofila della convenzione, delegando gli organi competenti di tale Comune ad assumere ogni deliberazione o determinazione, inclusi i relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa, funzionali agli interventi di cui all'art. 1.

Art. 4 - Progettazione degli interventi

Il Comune di Ottana quale capofila, mediante i propri organi e funzionari, approverà i progetti e adotterà i provvedimenti necessari alla realizzazione e gestione degli interventi di cui all'art. 1, compresi gli atti di gestione della spesa e delle entrate derivate dal contributo assegnato da parte dello Stato ai Comuni convenzionati.

Art. 5 - Gruppo tecnico

Prima dell'approvazione dei progetti, fatte salve le azioni e i provvedimenti di dettaglio che sono di esclusiva competenza del Comune capofila, il funzionario che assumerà le funzioni di RUP dovrà convocare una riunione del gruppo tecnico, con avviso inviato via PEC almeno due giorni prima della riunione all'ufficio protocollo di ciascun Comune convenzionato.

Fa parte del gruppo tecnico un funzionario per ogni Comune convenzionato. Il gruppo tecnico ha funzioni consultive e svolgerà le funzioni di supporto al RUP di cui all'art. 31, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

Le riunioni del gruppo tecnico si svolgono preferibilmente da remoto. La verbalizzazione delle riunioni del gruppo tecnico sarà a cura del funzionario del Comune capofila.

Art. 6 – Rapporti finanziari

Il Comune capofila approverà i progetti e troverà le risorse per la realizzazione e gestione degli interventi di cui all'art. 1 solo nell'ambito del contributo dello Stato assegnato in base alla normativa prima richiamata.

Qualora si rendano necessari atti di spesa, di trasferimento di risorse o di accertamento di entrata a valere su risorse diverse da quelle relative al contributo assegnato dallo Stato ai Comuni convenzionati, risorse provenienti dai bilanci di ciascuno dei Comuni convenzionati, i relativi atti dovranno essere adottati senza indugio da parte degli stessi.

In mancanza dei predetti atti, nessuno dei Comuni convenzionati sarà ritenuto responsabile per eventuali spese assunte dal Comune capofila in misura superiore al contributo assegnato dallo Stato.

Dopo la formale assegnazione del contributo da parte dello Stato, il Comune capofila potrà procedere all'appalto dei servizi di progettazione delle opere da realizzare sui territori dei singoli Comuni convenzionati, secondo un riparto, al netto di € 50'000,00 che verranno attribuiti al comune capofila per i maggiori oneri che dovrà sostenere per la gestione degli interventi, basato, sul 25% dell'importo assegnato suddiviso in parti uguali tra i Comuni convenzionati e sul 75% dell'importo assegnato suddiviso fra i Comuni convenzionati in base alla consistenza della popolazione residente al 31.12.2020.

Art. 7 – Recesso anticipato

Qualora un Comune convenzionato receda dalla presente convenzione, resta a carico del Comune medesimo, fino al completamento dell'intervento, l'onere finanziario per la parte di sua competenza, relativo a quanto impegnato dal Comune capofila fino alla data della deliberazione di recesso, che dovrà essere approvata dal rispettivo Consiglio Comunale.

Il recesso anticipato dalla presente convenzione di uno dei Comuni convenzionati non può costituire ostacolo alla completa realizzazione dell'intervento nelle modalità previste dal progetto approvato.

Il recesso anticipato dalla presente convenzione esclude la possibilità per il Comune recedente di intervenire nelle decisioni del Comune capofila.

Data della firma digitale

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____